

LAVORO
ESENTE
COPIA

25 OTT. 2019

Avv. Camilla Davico
Avv. Massimo Marchetti
C.so Garibaldi n. 144
61034 Fossombrone (PU)
Cell. 347 5084008 – 349 0948794
avvcamilladavico@puntopec.it
avv.marchetti12964@pec.it

TRIBUNALE DI URBINO**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE
DEI DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA (L. 508199)**

Per il ricorrente

FATTORI DENIS, nato a Urbania (PU) il 08.06.1975 e residente a Cave (RM), Via del Grano n. 4, C.F.: FTT DNS 75H08 L498L, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti **Massimo Marchetti** (C.F.: MRC MSM 64P12 D749T; PEC: avv.marchetti12964@pec.it) e **Camilla Davico** (C.F. DVC CLL82R 54D749I; PEC avvcamilladavico@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Fossombrone (PU), C.so Garibaldi n. 144.

Gli avvocati Massimo Marchetti e Camilla Davico dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0721 715600 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.marchetti12964@pec.it; avvcamilladavico@puntopec.it

-RICORRENTI-**Contro**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, 00153 Largo Trastevere 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;



- **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, corrente in Strada Statale Adriatica n.151, 61121 Pesaro, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE**, in persona del Dirigente *pro tempore*, corrente in Via XXV Aprile n.19, 60100 Ancona, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;

-RESISTENTI-

Nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Pesaro e Urbino, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Pesaro e Urbino, per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

FATTO E DIRITTO

L'odierno istante è in possesso di un titolo di diploma conseguito in data antecedente all'entrata in vigore (19 gennaio 2000) della Legge 508/1999, precisamente ottenuto il 21 giugno 1994 presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro, Istituzione oggi facente parte del cosiddetto Comparto AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), istituito con la legge di cui sopra.

Unitamente al diploma di cui sopra, il Sig. Fattori ha conseguito in data 14 luglio 2010 il Diploma di Ragioniere Perito Commerciale IGEA, diploma rilasciato all'esito dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Scuola Media Superiore di secondo grado (ragioneria).



Alla luce dell'odierna normativa, precisamente la Legge 228/2012, artt. 102 e 107, dove si afferma che *"i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello..."* detti titoli sono condizione necessaria e sufficiente all'insegnamento delle classi concorsuali di cui in epigrafe, mediante inserimento nella cosiddetta seconda fascia della graduatoria di istituto.

Inopinatamente e immotivatamente, all'esito della domanda presso il Liceo Musicale Marconi, il ricorrente veniva inserito in terza fascia, così essendo impossibilitato all'ottenimento di una qualsivoglia cattedra di insegnamento, dovendosi limitare all'espletamento di supplenze di varia durata.

L'annosa questione è già stata risolta positivamente per i diplomati AFAM da numerose sentenze di merito, tra le tante si indicano: sentenza n. 3351/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento.

Nessun dubbio può ravvisarsi inoltre in merito alla competenza del Giudice adito, come ben specificato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, con ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria,



la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Né altresì può sorgere dubbio in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Urbino. Difatti nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Sul diritto al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.



Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato al medesimo un danno ingiusto.

L'Eccellentissimo Organo Giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile", nei riguardi degli abilitanti, essendo possibile farlo.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento di un risarcimento del danno ex art. 2058 c.c. Sono, infatti, da riconoscere come presenti, nel caso in esame, i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente 1) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 374/2017 ed atti consequenziali; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui sopra. Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è in corso in una responsabilità contrattuale per inadempimento. esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore dei partecipanti che abbiano subito la lesione del loro diritto. La parte ricorrente, giova ribadirlo, ha indiscutibilmente subito un danno da perdita di chance.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica consistente nell'immediato inserimento/spostamento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso di cui in narrativa.

Tutto ciò premesso il ricorrente Denis Fattori, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Urbino, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

In via principale, ordinare all'amministrazione resistente di riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso il conservatorio G. Rossini di Pesaro ed istituti musicali pareggiati e consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. D.M 374/2017, l'inserimento in seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

In via subordinata, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica consistente nell'immediato inserimento/spostamento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso di cui in narrativa.

In via ulteriormente subordinata, concedere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) n. 2 diplomi accademici e diploma di Scuola Media Superiore;
- 2) graduatorie di Istituto;
- 3) contratti di lavoro;
- 4) dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato.



Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente è esentato ex art. 9, comma 1 *bis*, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Fossombrone, 4 luglio 2019

Avv. Massimo Marchetti

Avv. Camilla Davico

Marchetti Massimo

Firmato digitalmente da

Marchetti Massimo

Data: 2019.07.04 16:31:04 +02'00'

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "pieno iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020, per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.



Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pieno iure" nella seconda fascia delle classi concorsuali delle graduatorie di istituto di cui sopra

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017-2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le classi concorsuali A-29, A-30, A-56 della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio 2017-2020. - Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione



ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del ... mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria" (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE



tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1_2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR; 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Fossombrone, 4 luglio 2019

Avv. Massimo Marchetti

Avv. Camilla Davico

Marchetti Massimo

Firmato digitalmente da

Marchetti Massimo

Data: 2019.07.04 16:32:23 +02'00'





N. 268/2019 RG

TRIBUNALE DI URBINO

Il giudice del lavoro,

letto il ricorso,

fissa

per la comparizione delle parti e discussione innanzi a sé l'udienza del **7 maggio 2020 ore 12,15**

Visto l'art. 151 cpc,

ritenuto di condividere le motivazioni di cui all'istanza in calce al ricorso,

AUTORIZZA

la notificazione del ricorso ai potenziali soggetti controinteressati evocati in giudizio mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino e, per l'effetto, ordina alla Amministrazione medesima di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel termine di giorni quarantacinque dal ricevimento della notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di giorni venti dal primo adempimento;

ONERA

la parte ricorrente della notificazione alle amministrazioni convenute del ricorso e del presente decreto nel termine di legge.

Urbino, li 11/10/2019

Il giudice del lavoro



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

I sottoscritti **Avv. Camilla Davico** (c.f. DVC CLL 82R54 D749I; PEC: avvcamilladavico@puntopec.it) e **Avv. Massimo Marchetti** (c.f. MRC MSM 64P12 D749T; PEC: avv.marchetti12964@pec.it), rappresentanti e difensori per delega in calce al ricorso finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione in favore dei diplomati AFAM ante riforma (L. 508/1999), del Sig. **Fattori Denis**, nato a Urbania (PU) il 08.06.1975 e residente a Cave (RM), Via del Grano n. 4, C.F.: FTT DNS 75H08 L498L, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi procuratori in Fossombrone (PU), C.so Garibaldi n. 144,

attestano

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che la presente copia analogica del ricorso finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione in favore dei diplomati AFAM ante riforma (L. 508/1999) del 04.07.2019 – N. R.G. 268/2019 – Tribunale di Urbino e del decreto di fissazione udienza dell' 11.10.2019 sono estratti dal fascicolo telematico del procedimento N. R.G. 268/2019 – Tribunale di Urbino e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.


Il ricorso finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione in favore dei diplomati AFAM ante riforma (L. 508/1999) del 04.07.2019 – N. R.G. 268/2019 – Tribunale di Urbino e il decreto di fissazione udienza dell' 11.10.2019 – N. Cronol. 1420/2019, si compongono di n. 11 fogli, per complessive n. 12 facciate, inclusa la presente, tutte firmate dai sottoscritti.

Fossombrone, li 15 ottobre 2019

Avv. Camilla Davico



Avv. Massimo Marchetti




IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'U.N.E.P.
DEL TRIBUNALE DI URBINO, HO NOTIFICATO COPIA DEL
SUESTESO RICORSO E DECRETO FISSAZIONE UDENZA A:
- MIUR, in persona del Ministro p.T. C/O
- AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con sede in
60121 - ANCONA, P.zza Camillo Benso Cavour, 29,
mediante

A MEZZO SERVIZIO POSTALE - URBINO
(149 c.p.c. - 170 c.p.p. - Legge 20/11/1982 n. 890)

18 OTT. 2019

UNEP TRIBUNALE URBINO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

CERTIFICATO DI NOTIFICA
Ricevuto da



MOD. F. N°
MOD. G. N°
CROCI. N° 619

SPECIFICA

DIRITTI €

TRASF. Km €

TOTALE €

10% EFARIO €

DESEPOST. €

TOTALE €

DATA 18 OTT. 2019

UFF. GIUDIZIARIO